

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
CROWDFUNDME S.P.A.**

Sede legale: Milano, via Legnano n. 28

Capitale sociale: deliberato per Euro 1.563.720,39 e sottoscritto e versato per Euro
72.883,22

Codice fiscale e partita IVA: 08161390961

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. 08161390961

Autorizzazione al compimento di un'operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Smart4Tech S.p.A. e di WeAreStarting S.r.l. in CrowdFundMe S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea in merito all'esame e all'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione ("**Fusione**") di Smart4Tech S.p.A. ("**S4T**") e di WeAreStarting S.r.l. ("**WAS**" e congiuntamente a S4T, "**Società Incorporande**") in CrowdFundMe S.p.A. ("**CFM**" o "**Società Incorporante**"; CFM, S4T e WAS collettivamente le "**Società Partecipanti alla Fusione**"), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

Al fine della realizzazione della Fusione è necessaria l'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, dell'operazione di fusione e del relativo progetto di fusione. Gli aspetti specifici della Fusione (ivi compresa la descrizione dei rapporti di cambio) sono illustrati in separata relazione degli amministratori predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quinquies*, codice civile, con riferimento all'assemblea convocata in sede straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, del codice civile, le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione ("**Situazioni Patrimoniali**") sono riferite, per tutte le Società Partecipanti alla Fusione, alla data del 30 settembre 2025.

I rapporti di cambio sono stati determinati dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione sulla base di un'analisi condotta utilizzando i dati patrimoniali, economici e finanziari delle Società Partecipanti alla Fusione e applicando i diversi criteri di valutazione volti a cogliere e a valorizzare i tratti distintivi delle società.

Come meglio illustrato nella relazione predisposta dagli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli organi amministrativi delle società partecipanti sono giunti a determinare i rapporti di cambio da assumere a base per la Fusione, da intendersi come il numero di azioni di CFM che andrà assegnato rispettivamente ai soci di S4T e ai soci di WAS in concambio per le relative partecipazioni sociali ("**Rapporti di Cambio**"), secondo quanto di seguito indicato:

- 9,20 azioni CFM per ogni quota (da Euro 1,00 nominali) WAS;
- 0,88 azioni CFM per ogni azione S4T, che sarà soggetto ad aggiustamento, sulla base di una formula inclusa nel Progetto di Fusione, nel caso in cui la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni CFM registrati nell'ultimo mese precedente la data dell'assemblea dei soci di S4T convocata per l'approvazione della Fusione sia inferiore a Euro 1,10 per far sì che il controvalore di mercato delle azioni CFM attribuite ai soci S4T sia pari o superiore al capitale investito dagli stessi, fermo restando che il Rapporto di Cambio S4T/CFM non potrà essere superiore a 1 azione CFM per ogni azione S4T ("**Meccanismo di Aggiustamento**").

Le azioni di CFM da attribuire in concambio saranno messe a disposizione dei soci di S4T e di WAS secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, come meglio descritto nella relazione ex art. 2501-*quinquies* del codice civile.

Non sono previsti conguagli in denaro.

La congruità dei suddetti Rapporti di Cambio è stata oggetto di verifica da parte di KPMG S.p.A., in qualità di esperto nominato dal Tribunale di Milano, a seguito di istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione, incaricato di redigere la relazione sulla congruità dei Rapporti di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile ("**Esperto**").

La Fusione integra i presupposti di un "reverse take-over" di cui all'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM ("**Regolamento Emittenti EGM**"), nonché all'articolo 12 dello statuto sociale di CFM. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EGM, qualunque accordo che possa condurre ad un *reverse take over* deve essere, tra l'altro:

- condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea;
- accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dell'operazione e da un avviso di convocazione da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ciò premesso, si rappresentano di seguito i profili di convenienza e opportunità della Fusione. In particolare, l'organo amministrativo di CFM ritiene che l'operazione di aggregazione tra CFM, WAS e S4T, che si perfezionerà con la Fusione, costituisca una rilevante opportunità di crescita e consolidamento per le parti coinvolte e ne suggerisce, dunque, l'approvazione per una serie di motivazioni che trovano fondamento nella forte complementarità dei loro *business*. CFM e WAS operano entrambe principalmente nella fornitura di servizi di *crowdfunding* ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503. Precisamente, CFM si rivolge prevalentemente a una clientela composta da *start-up*, mentre WAS è maggiormente orientata verso le PMI. La Fusione consentirebbe quindi di ampliare la base di clientela e di ottenere un significativo consolidamento dei costi operativi. Inoltre, il *know-how* tecnologico e di sviluppo *software* di S4T sarebbe da supporto all'operatività del nuovo gruppo, che si propone come un polo di riferimento per la raccolta di capitali e la consulenza alle PMI italiane, combinando attività di *crowdfunding* e servizi di *advisory*. In tal modo, verrebbero integrate in un'unica piattaforma le competenze necessarie per strutturare operazioni di finanza straordinaria — tramite strumenti di *equity*, *lending*, *club deal* e *minibond* — e per assistere le imprese con servizi di consulenza strategica orientati alla crescita industriale e allo sviluppo del *business*.

In data 23 gennaio 2026 è stato sottoscritto tra CFM, Tommaso Baldissera Pacchetti, da una parte, e WAS, Carlo Allevi, da una parte, e S4T e Smart Capital S.p.A., dall'altra parte, un accordo di fusione ("**Accordo di Fusione**") volto a disciplinare, *inter alia*, i termini, le condizioni e le modalità della Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato ad alcune condizioni, tra cui - oltre all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CFM ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM (c.d. "*reverse take-over*") - l'approvazione da parte degli azionisti di CFM della Fusione, anche con il rispetto di quanto previsto ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di "*whitewash*") ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti CONSOB**").

Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di CrowdFundMe S.p.A.

delibera

1. di approvare, in esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2026, l'operazione di *reverse take-over* da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di WeAreStarting S.r.l. e Smart4Tech S.p.A. in CrowdFundMe S.p.A., anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, così come proposta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, e, per effetto, autorizzare qualsivoglia attività al riguardo, il tutto subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria del relativo progetto di fusione;
2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri dell'organo amministrativo pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti, tra cui quelle che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa."